



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Ordinanza n. 102/terr del 25/01/2017

Prot. n. 819

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA DI INAGIBILITÀ DI EDIFICIO A SEGUITO VALUTAZIONE SCHEDA FAST.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 40 bis in data 28.10.2016, con la quale, a seguito dei gravi eventi sismici del 26 ottobre 2016, che hanno gravemente danneggiato l'intero territorio del Comune di Pieve Torina, è stato disposto il divieto cautelare alla popolazione civile di accedere agli edifici, sia pubblici sia privati ricadenti nel territorio comunale;

CONSIDERATO che in esito al sopralluogo effettuato in data 11/11/2016, da parte della squadra di rilevamento dei danni, è stato accertato che l'edificio sito in Località Vari, distinto catastalmente al Foglio 58 Particella 46 sub 4, di proprietà dei Sigg.ri

- BASILLI Giuliana nata a Pieve Torina il 18/05/1959 codice fiscale BSLGLN59E58G657N residente a Porto Sant'Elpidio Via dei Cedri, 12;
- BASILLI Marcello nato a Pieve Torina il 27/01/1957 codice fiscale BSLMCL57A27G657D residente a Porto Sant'Elpidio Via Cristoforo Colombo, 133;
- BASILLI Quinto nato a Camerino il 05/06/1931 codice fiscale BSLQNT31H05B474L residente a Porto Sant'Elpidio Via Volturmo, 70;
- BASILLI Sante nato a Pieve Torina il 16/04/1955 codice fiscale BSLSNT55D16G657H residente a Visso Vicolo della Rua, 5;

è agibile come risulta dalla scheda di rilevamento danni FAST;

RITENUTO, per quanto accertato, doversi revocare la richiamata ordinanza 40bis/2016, per la porzione immobiliare oggetto di avvenuto controllo secondo quanto prevede l'articolo **21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241**, per il quale, in presenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, o in caso di mutamento della situazione di fatto, un provvedimento amministrativo a efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato o da un altro previsto dalla legge, con conseguente inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti;

PER QUANTO premesso e considerato;

VISTI:

- gli art. li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

1) LA REVOCA della propria ordinanza n. 40-bis del 28 ottobre 2016, con la quale è stato disposto il divieto, in via del tutto provvisoria e fino a verifiche specifiche, alla popolazione residente di Pieve Torina di accedere agli edifici pubblici e alle abitazione private e **limitatamente** all'edificio distinto catastalmente al foglio 58 Particella 46 sub 4, di proprietà dei Sigg.ri

- BASILLI Giuliana nata a Pieve Torina il 18/05/1959 codice fiscale BSLGLN59E58G657N residente a Porto Sant'Elpidio Via dei Cedri, 12;
- BASILLI Marcello nato a Pieve Torina il 27/01/1957 codice fiscale BSLMCL57A27G657D residente a Via Cristoforo Colombo, 133;
- BASILLI Quinto nato a Camerino il 05/06/1931 codice fiscale BSLQNT31H05B474L residente a Porto Sant'Elpidio Via Volturmo, 70;
- BASILLI Sante nato a Pieve Torina il 16/04/1955 codice fiscale BSLSNT55D16G657H residente a Visso Vicolo della Rua, 5;

2) DI DARE ATTO che la presente ordinanza fa seguito a verifica di agibilità dell'unità immobiliare, effettuata in data 11 novembre 2016 da parte dell'apposita squadra di rilevamento SF41, da cui le porzioni immobiliari sono state dichiarate agibili.

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza ai Sigg.ri BASILLI Giuliana, BASILLI Marcello, BASILLI Quinto e BASILLI Sante sopra generalizzata ed agli enti di seguito elencati:
 - a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
 - b) S.O.I. (Sala operativa integrata di protezione civile) – SOI.Macereta@regione.marche.it
 - c) C.C.R. (Centro Coordinamento Regionale) – ccr.marche.sisma2016@emarche.it
 - d) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
 - e) Tecniconsul Energia Srl – tecniconsulenergia@postcert.it
 - f) Enel Distribuzione – e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
 - g) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

INDIVIDUA

Ai sensi della legge n. 241/1990, quale Responsabile del procedimento, l'arch. Anna Rita Luccio – Responsabile del servizio tecnico.

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Comunale, li 25/01/2017



IL SINDACO
dott. Alessandro Gentilucci